



PROT. N. c_m390 – 8030/P

SÈN JAN DI FASSA, 9 agosto 2018

OGGETTO: **ORDINANZA N. 65/2018** – MANIFESTAZIONE “SAGRA DE SÈN LORENZ”.

IL SINDACO

Premesso che il locale Comitato Manifestazioni, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, intende promuovere per la serata del giorno 10 agosto 2018 una manifestazione in occasione della “Sagra de Sèn Lorenz”, con lo scopo principale di valorizzare la frazione di Pera come luogo di socializzazione, libertà e tempo libero, promuovendo la cosiddetta “mobilità lenta” (a piedi o in bicicletta);

Considerato che per tale iniziativa verrà coinvolta l'intera popolazione, soprattutto tramite le varie associazioni di volontariato, che potranno presentare la loro attività e dare un contributo di animazione sulle aree interessate dalla manifestazione;

Constatato che tale iniziativa comporterà la chiusura alla circolazione della strada “Tita Piaz” dall'intersezione con strada Dolomites all'intersezione con strada Sèn Lorenz;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – Codice della Strada ed il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Al fine dello svolgersi della manifestazione in maniera tranquilla e sicura;

ORDINA

1. L'istituzione del “**DIVIETO DI TRANSITO**” per tutti i veicoli a motore nel centro abitato di Pera di Fassa per il giorno lunedì 10 agosto 2018 dalle ore 20.30 alle ore 23:00, su:
 - ⇒ strada Tita Piaz dall'intersezione con strada Dolomites all'intersezione con strada Sèn Lorenz;
 - ⇒ strada don Edy.
2. l'istituzione del “**DIVIETO DI SOSTA**”:
 - ⇒ nel piazzale esistente tra la Chiesa di San Lorenzo ed il cimitero dalle ore 19:00 alle ore 24:00 del 10.08.2018;
 - ⇒ su strada Don Edy e nel piazzale tra la Chiesa Parrocchiale e la Canonica dalle ore 8:00 alle ore 24:00 del 10.08.2018.
3. Sono esclusi dal divieto di cui al punto 1. i seguenti veicoli:
 - a) ambulanze, autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente e autoveicoli adibiti a trasporto di prodotti farmaceutici;
 - b) autoveicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei Servizi di Soccorso pubblico;
 - c) autoveicoli destinati all'assistenza domiciliare anche personali in servizio ed al trasporto dei pasti a domicilio;
 - d) autoveicoli al servizio delle amministrazioni pubbliche, CEP, Telecom, ecc. per interventi inderogabili di pubblica utilità;
 - e) autoveicoli in dotazione agli istituti di vigilanza privata inequivocabilmente riconoscibili mediante scritte o stemma o logo esterni;
4. Gli Operatori di Polizia stradale sono autorizzati ad adottare provvedimenti contingenti, in deroga o ad integrazione dell'anzidetta disciplina, per regolare la circolazione stradale in relazione allo stato delle strade e dei parcheggi, al volume circolatorio, nonché per ogni altro pregiudizievole fenomeno;
5. Il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Pozza di Fassa, di mettere a disposizione degli Organi di Polizia presenti, un adeguato numero di volontari per concorrere al servizio di viabilità e parcheggi;

AUTORIZZA

Il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pozza di Fassa ad espletare i servizi richiesti in stretta collaborazione con la Polizia Locale.

COMUNICA

La Polizia Locale coadiuvata dal personale del locale Corpo dei Vigili del Fuoco volontari, disporrà un presidio di informazione e vigilanza sulle principali chiusure stradali.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento sarà punita con la sanzione amministrativa ex art. 7 c. 13 del vigente Codice della Strada.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunale per l'installazione della prescritta segnaletica stradale

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495.
- Ai sensi dell'art. 6 della L.P. 30.11.1992 n. 23, il responsabile del procedimento è il Responsabile di Zona del Servizio di Polizia Locale.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- apposizione di idonea segnaletica agli accessi principali di strada Tita Piaz, secondo le prescrizioni del Codice della Strada;

L'eventuale sospensione di efficacia della presente ordinanza sarà resa nota mediante:

- rimozione o copertura della relativa segnaletica stradale di preavviso e di divieto;

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO
Florian Giulio

